



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
di TIV VALVES S.r.l.**

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2025

INDICE

DEFINIZIONI.....	1
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1 I principi generali	4
1.2 Il catalogo dei reati.....	4
1.3 Le sanzioni	15
1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	16
1.5 Nomina del difensore dell'ente	17
2. IL GRUPPO PIETRO FIORENTINI	18
2.1 TIV Valves S.r.l.	18
2.2 La corporate governance e il sistema di controllo interno	18
2.3 I rapporti con le società del Gruppo	19
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TIV VALVES S.r.l.	21
3.1 Gli obiettivi perseguiti.....	21
3.2 I Destinatari del modello	21
3.3 La predisposizione del Modello Organizzativo di TIV Valves S.r.l.	22
3.4 La struttura del modello organizzativo di TIV	23
3.5 Le attività sensibili di TIV Valves S.r.l.	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	25
4.2 La composizione dell'Organismo di Vigilanza	25
4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	26
4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	27
4.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	29
4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
4.7 Whistleblowing	30
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
5.1 Principi generali	32
5.2 Comunicazione.....	32
5.3 Formazione.....	32
5.4 Informativa ai terzi.....	32
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	34
6.1 Principi generali	34
6.2 Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....	34
6.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti	35

6.4 Le sanzioni nei confronti di amministratori e revisori	36
6.5 Le sanzioni nei confronti di terzi.....	36

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività sensibili: attività aziendali che presentano un rischio significativo di commissione di reati da parte di individui che agiscono per conto dell'organizzazione.

CCNL: il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro* applicabile ai dipendenti di TIV Valves S.r.l., cioè il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanica – Piccola Industria.

Clienti: i soggetti che acquistano beni e servizi dalla Società.

Codice Etico: il Codice Etico adottato da TIV Valves S.r.l..

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di TIV Valves S.r.l..

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: entità o individui che forniscono beni o servizi all'azienda per consentirle di svolgere le proprie attività.

Linee Guida Confindustria (aggiornate al 2021): documento guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornato) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello.

Partner: controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative commerciali della Società o del Gruppo.

Pietro Fiorentini S.p.A. (anche “Casa Madre”): holding del Gruppo Pietro Fiorentini, con la quale la Società intrattiene un rapporto di servizi.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società: TIV Valves S.r.l., con sede legale in Via Ippolito Rosellini 1, Milano (MI), 20124.

Soggetti apicali: Individui che detengono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno della Società o di una sua unità con autonomia finanziaria e funzionale, così come coloro che, anche effettivamente, svolgono attività di gestione o controllo all'interno della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente. Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (non apicale), di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato e i soggetti esterni alla Società ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali).

TIV: TIV Valves S.r.l., con sede legale in Via Ippolito Rosellini 1, Milano (MI), 20124.

Whistleblowing: soggetto che segnala comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.



INTRODUZIONE

TIV Valves S.r.l., con l'obiettivo di garantire la piena correttezza e trasparenza nelle attività aziendali, a tutela della Società, dei suoi dipendenti e degli *stakeholder*, ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il documento si articola in una Parte Generale e una Parte Speciale.

La **Parte Generale** delinea i contenuti del Decreto, richiamando le tipologie di reato che comportano responsabilità amministrativa per l'ente, le relative sanzioni, le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la creazione e diffusione del Modello.

La **Parte Speciale**, si concentra sull'identificazione delle Attività Sensibili, dei principi di comportamento, delle misure preventive e delle regole interne deputate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati indicati dal Decreto, nell'ambito delle attività aziendali.

Componenti fondamentali del documento sono il **Sistema Organizzativo**, orientato alla separazione di compiti e responsabilità, il **Sistema di Procure e Deleghe**, che definisce la delega dei poteri, le **linee guida interne** e le **procedure operative**, regolamentanti le attività aziendali nel rispetto del Modello e del Codice Etico. In caso di significativi cambiamenti nella struttura organizzativa, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione.

Ulteriore elemento integrante è il **Codice Etico** che stabilisce principi e norme di comportamento, e tutte le disposizioni interne, gli atti e le procedure operative che costituiscono attuazione del Modello.

Al fine di agevolare la comprensione del Modello da parte dei Destinatari, si ritiene utile fornire una breve illustrazione della disciplina contenuta nel Decreto.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 I principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, noto come "D. Lgs. 231/2001", ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli "Enti", includendo persone giuridiche, società e associazioni, comprese quelle prive di personalità giuridica. Tale responsabilità si attiva quando vengono commessi o tentati specifici reati o violazioni amministrative a vantaggio di tali 'Enti'. Questo riguarda due categorie di individui:

- Persone che ricoprono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno dell'Ente o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, comprese coloro che gestiscono e controllano effettivamente l'Ente, noti come persone "**Apicali**".
- Individui "**Sottoposti**" alla direzione o alla vigilanza delle persone menzionate nel punto precedente.

Nonostante il legislatore utilizzi il termine "amministrativa" per questa responsabilità, presenta somiglianze con la responsabilità penale. Infatti, viene stabilita all'interno di un procedimento penale, segue la commissione di reati e comporta l'applicazione di sanzioni ispirate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, secondo il Decreto, si aggiunge e non sostituisce quella (penale) dell'autore del reato: sia la persona fisica che quella giuridica saranno quindi sottoposte a giudizio penale.

1.2 Il catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa degli enti, conformemente al modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto, è configurata quando si commettono o si tentano di commettere i reati e gli illeciti amministrativi successivamente elencati e dettagliati nello specifico:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- bis).



Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti Informatici art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n.105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);



- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);



- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lievi entità (art. 2621- bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);



- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);



- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in



opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023];

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un



certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);

- Sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, dal D. Lgs. N. 75/2020)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78. D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79. D.lgs. 141/2024);



- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80. D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (Art. 87 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D.Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze attenuanti (art. 40-quater D.Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.lgs. 504/1995);
- Disposizioni generali (art. 61 D.lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies, da L. n. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);



- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 – Legge 14 gennaio 2013 n. 9)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (L. N. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo. (art. 4 del D. Lgs. 231/2001).



1.3 Le sanzioni

Il Decreto prevede per gli enti diverse categorie di sanzioni, stabilite dal legislatore secondo il principio di legalità. Le sanzioni pecuniarie sono applicate quando viene confermata la colpevolezza di un'entità giuridica. Il giudice penale calcola tali sanzioni seguendo un sistema basato su "quote", determinandone l'entità in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e alle azioni intraprese per mitigare le conseguenze del reato e prevenirne la ricorrenza. Il numero di quote varia da un minimo di cento a un massimo di mille. L'importo di ciascuna quota oscilla tra circa 258 euro e circa 1549 euro, considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La **sanzione pecuniaria** può essere ridotta in diverse circostanze. In primo luogo, se l'autore del reato ha agito principalmente per il proprio interesse o per il beneficio di altri, e l'ente non ha tratto alcun vantaggio o ha ottenuto un vantaggio minimo dal reato. In secondo luogo, se il danno causato è di modesta entità. È fondamentale sottolineare che la sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo a metà se, prima dell'inizio del processo di primo grado, l'ente ha completamente risarcito il danno, ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o ha implementato misure preventive efficaci per prevenire futuri illeciti.

D'altra parte, nei casi di reati contemplati dall'art. 25-sexies del Decreto o reati amministrativi, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'importo dei profitti significativi ottenuti dall'ente con il comportamento illecito.

Le **sanzioni interdittive** vengono adottate in situazioni particolari di reati gravi e possono comportare diverse restrizioni, tra cui:

- La proibizione di continuare l'esercizio dell'attività aziendale.
- La sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni legate alla commissione del reato.
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, a meno che ciò sia necessario per ottenere servizi pubblici.
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revocare quelli precedentemente concessi.
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, queste sanzioni interdittive possono essere evitate o revocate se, prima dell'inizio del processo di primo grado, l'ente ha:

- Risarcito o riparato il danno.
- Eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o ha almeno intrapreso sforzi in tal senso.
- Reso disponibili all'Autorità Giudiziaria i proventi del reato per la confisca.
- Corretto le carenze organizzative che hanno portato al reato, adottando modelli organizzativi adeguati a prevenire futuri illeciti.

La durata delle sanzioni interdittive può variare da tre mesi a due anni e si applica specificamente all'"attività collegata all'illecito commesso dall'ente". Inoltre, il giudice può adottare tali sanzioni in via cautelare se ci sono gravi indizi di responsabilità dell'ente ed elementi specifici che indicano un reale pericolo di commettere reati simili a quello oggetto del procedimento.

Inoltre, è prevista la **confisca**, un procedimento mediante il quale lo Stato acquisisce denaro, beni o altre risorse di valore equivalente al prezzo o al profitto derivante da un reato. Importante precisare che tale misura non coinvolge la parte del denaro o del profitto del reato che può essere restituita alla vittima, e la confisca è sempre attuata in concomitanza con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere impostata quando un ente è soggetto a una sanzione interdittiva. Questo processo avviene mediante l'affissione nel comune in cui l'ente ha la sua sede principale e attraverso la divulgazione sul sito web del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Conformemente al Decreto, le società possono evitare sanzioni dimostrando di aver implementato e seguito con successo **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** che abbiano la capacità di prevenire la commissione dei reati in questione. Tuttavia, è essenziale sottolineare che la responsabilità personale di chi ha commesso il reato rimane inalterata.

Il Legislatore ha riconosciuto la possibilità di esenzione per i modelli aziendali di organizzazione, gestione e controllo che risultino adeguati a prevenire reati specifici, a condizione che siano stati adottati ed implementati in modo efficace. Il Decreto stabilisce altresì i requisiti che tali modelli devono soddisfare, tra cui:

- Identificare le attività in cui potrebbero verificarsi i reati contemplati dal Decreto;
- Prevedere protocolli specifici per la pianificazione della formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali relative alla prevenzione dei reati;
- Definire modalità di gestione delle risorse finanziarie atte a prevenire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione verso l'Organismo incaricato di vigilare sul modello;
- Introdurre un sistema disciplinare per sanzionare la mancata conformità alle misure del modello.

Nel caso in cui il reato sia commesso da individui con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda, o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che esercitano il controllo sullo stesso, l'azienda non è considerata responsabile se riesce a dimostrare che:

- La dirigenza ha precedentemente adottato ed efficacemente attuato un modello adeguato a prevenire reati simili a quello commesso;
- Un organismo aziendale con autonomi poteri di iniziativa e controllo è stato incaricato di supervisionare il funzionamento e l'osservanza del modello;
- Gli autori del reato hanno eluso il modello in modo fraudolento;
- Non è stata trascurata o insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo di controllo in relazione al modello.

Nel caso in cui il reato sia commesso da individui soggetti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati, la responsabilità aziendale sussiste se il reato è stato reso possibile da una mancata osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, tale mancanza è esclusa se



l'azienda, prima della commissione del reato, ha implementato ed efficacemente attuato un modello adeguato a prevenire reati dello stesso tipo.

1.5 Nomina del difensore dell'ente

In caso di procedimento ex D.lgs. 231/2001 a carico della Società, il legale rappresentante provvede alla nomina del difensore della Società.

Nel caso in cui il soggetto indagato sia il legale rappresentante, la nomina del difensore della Società è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora non sia possibile procedere tramite il Consiglio di Amministrazione, tale nomina è delegata a un procuratore appositamente designato, individuato tra soggetti privi di conflitti di interesse, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Modello. In tal caso, dovrà essere data informativa in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Della nomina è fornita informativa all'Organismo di Vigilanza.



2. IL GRUPPO PIETRO FIORENTINI

Il Gruppo Pietro Fiorentini, fondato nel 1940, rappresenta un protagonista di rilievo nel settore energetico e dei servizi di *utility*. Grazie all'elevata competenza delle sue società, il Gruppo offre soluzioni innovative per il gas naturale, il biometano, l'idrogeno, gli *e-fuel*, le reti idriche, la gestione ambientale e il *data management*.

Il Gruppo è presente con oltre 40 sedi internazionali, supportato da una rete commerciale attiva in più di 100 paesi, e conta oltre 2.600 dipendenti. Pietro Fiorentini si distingue per l'impegno costante nell'implementazione di *standard* di eccellenza e innovazione, proponendo soluzioni all'avanguardia in settori strategici che spaziano dalle energie rinnovabili ai *software* di gestione, fino alla valorizzazione dei rifiuti. Questo approccio permette al Gruppo di rispondere in modo proattivo alle sfide energetiche globali.

La società capogruppo, Pietro Fiorentini S.p.A. (di seguito "Casa Madre"), svolge anche il ruolo di *holding*, erogando servizi di supporto alle sue controllate.

2.1 TIV Valves S.r.l.

TIV Valves S.r.l., fondata nel 2010 e con sede a Rescaldina (MI), è un produttore italiano di valvole a sfera specializzato nel mercato *Oil & Gas* ed *Energy*. La Società adotta una cultura aziendale flessibile e orientata al cliente, posizionandosi come punto di riferimento nel settore. Nel 2019, TIV Valves è stata acquisita integralmente dal Gruppo Pietro Fiorentini, instaurando una sinergia perfetta con le altre società del Gruppo e integrando competenze e conoscenze tecniche per lo sviluppo di soluzioni di alta qualità.

Il *core business* di TIV Valves si concentra sulla produzione *standard* di Valvole On-Off, Valvole Pig Launcher/Receiver e Valvole Deltaflux. A questo si affianca una stretta collaborazione con i clienti per la progettazione e realizzazione di valvole personalizzate, specifiche per le applicazioni individuali.

Inoltre, TIV Valves offre un'assistenza commerciale e logistica completa per la compravendita di valvole e componenti meccanici, sia sul mercato nazionale che internazionale, consolidando la propria posizione di *leadership* nel settore delle valvole.

L'azienda opera nel massimo rispetto delle norme e direttive internazionali in materia di qualità, sicurezza e sostenibilità e possiede certificazioni di sistema (ISO) e certificazioni di qualità del prodotto. Inoltre, ai fini dell'operatività aziendale, si ritiene di fondamentale importanza la sostenibilità ambientale e la sicurezza.

2.2 La corporate governance e il sistema di controllo interno

TIV Valves S.r.l. presenta un modello di Corporate Governance di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri, di cui uno con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato. Il Consiglio è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per attuare e raggiungere



gli scopi sociali. Questi poteri sono estesi, escludendo soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo esplicito all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

La rappresentanza della Società è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio di Amministrazione che sono stati conferiti dei poteri delegati, entro i limiti specificati dalla delega.

L'organo amministrativo ha il potere di designare direttori generali, amministrativi e tecnici, definendone le responsabilità e le eventuali retribuzioni. Può altresì nominare procuratori per affari specifici o per categorie di affari.

Infine, il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione.

Nel processo di costruzione del Modello di TIV Valves S.r.l., sono stati considerati gli strumenti di governance aziendale volti a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione, tra cui:

Statuto: questo documento incorpora diverse disposizioni relative al governo societario, mirate a assicurare la corretta conduzione delle attività gestionali.

Sistema Organizzativo: composto da strutture/posizioni organizzative e aree di responsabilità, rappresentate nell'organigramma e considerate parte integrante del Modello. Il sistema organizzativo deve rispettare requisiti di chiarezza, formalizzazione e comunicazione, inclusa l'attribuzione di responsabilità, la definizione delle linee gerarchiche e l'assegnazione delle attività operative. Si sottolinea l'importanza della separazione dei ruoli per evitare sovrapposizioni funzionali e concentrare su una sola persona attività ad alto grado di criticità o rischio.

Sistema di Deleghe e Procure: questo sistema copre sia i poteri autorizzativi interni, che influenzano le decisioni operative dell'azienda, sia i poteri di rappresentanza per la firma di documenti esterni. Le deleghe devono essere chiaramente definite, formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte, coerenti con le responsabilità e i compiti delegati, e aggiornate in base ai mutamenti organizzativi.

Codice Etico: costituito da regole di comportamento e principi generali che devono essere rispettati da tutti i soggetti interni ed esterni con relazioni dirette o indirette con TIV Valves S.r.l.. La violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del Modello.

Sistema Procedurale: Composto da linee guida, regolamenti, procedure e comunicazioni interne finalizzate a disciplinare in modo chiaro ed efficace i processi aziendali rilevanti. Le procedure devono prevedere la diffusione adeguata tra le strutture aziendali coinvolte, la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività, la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, la tracciabilità dei processi decisionali ed autorizzativi, e meccanismi di controllo per garantire l'integrità e la completezza dei dati e delle informazioni scambiate nell'organizzazione.

2.3 I rapporti con le società del Gruppo

La Società è interamente detenuta da Pietro Fiorentini S.p.A., holding del Gruppo Pietro Fiorentini. In tale contesto, TIV Valves S.r.l. usufruisce di servizi *Intercompany* regolati da specifici accordi scritti, i quali devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.



Tali accordi definiscono i servizi forniti, che possono includere attività e operazioni a rischio previste nelle Parti Speciali del presente Modello, in particolare:

- Servizi finanziari, legali, amministrativi e contabili;
- Servizi di pubblicità, promozione, comunicazione e *marketing*;
- Servizi relativi alla gestione delle risorse umane;
- Servizi IT;
- Servizi di ottimizzazione logistica;
- Supporto alla produzione tecnica;
- Servizi operativi di gruppo.

La Società, inoltre, eroga a sua volta servizi ad altre entità del Gruppo. La determinazione dei prezzi di trasferimento per le operazioni Intercompany avviene conformemente alle modalità e ai criteri previsti dalla normativa di riferimento applicabile.



3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TIV VALVES S.r.l.

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2013 e ne garantisce l'aggiornamento nel tempo.

L'attuale versione del Modello è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2025.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello Organizzativo sono apportate dall'Organo Amministrativo, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

3.1 Gli obiettivi perseguiti

Con il presupposto di operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali ed in linea con le politiche aziendali, la Società si impegna ad adottare e periodicamente aggiornare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di:

- informare i Destinatari sulle attività a rischio, specificando le procedure da seguire e le potenziali sanzioni penali e amministrative che potrebbero derivare personalmente o a carico della Società;
- diffondere una cultura aziendale improntata alla legalità, condannando comportamenti illeciti in quanto contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici che guidano l'attività della Società;
- consentire alla Società di agire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati indicati, o, in caso di reato già commesso, di intervenire per ridurre significativamente il danno causato;
- migliorare la governance e l'immagine della Società attraverso l'efficiente delega di poteri, la formulazione di decisioni e controlli adeguati, nonché una corretta e trasparente comunicazione interna ed esterna.

La predisposizione di questo Modello si basa sulle Linee Guida emanate da **Confindustria**, nel tempo aggiornate.

3.2 I Destinatari del modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai Dipendenti, dai Dirigenti, dai *Partner* commerciali, dai Fornitori, dagli Agenti, dai Consulenti e dai Collaboratori che operano nelle “aree a rischio”, nonché da quanti



agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

3.3 La predisposizione del Modello Organizzativo di TIV Valves S.r.l.

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l’analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, ecc.);
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell’individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

Il Modello e il Codice Etico della Società tengono altresì conto delle indicazioni e dei principi in materia di prevenzione dei reati adottati dalla holding Pietro Fiorentini S.p.A.



3.4 La struttura del modello organizzativo di TIV

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio individuate:

- **PARTE SPECIALE A:** *Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- **PARTE SPECIALE B:** *Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;*
- **PARTE SPECIALE C:** *Reati societari;*
- **PARTE SPECIALE D:** *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico;*
- **PARTE SPECIALE E:** *Delitti contro l'industria ed il commercio;*
- **PARTE SPECIALE F:** *Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*
- **PARTE SPECIALE G:** *Reati ambientali;*
- **PARTE SPECIALE H:** *Delitti contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;*
- **PARTE SPECIALE I:** *Reati tributari;*
- **PARTE SPECIALE J:** *Delitti di contrabbando.*

Sulla base delle analisi effettuate, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle "famiglie" di reato di seguito indicate:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001);
- xenofobia e razzismo (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001).



Tuttavia, si ritiene che tali illeciti siano complessivamente sottoposti alle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ai presidi generali del Codice Etico.

3.5 Le attività sensibili di TIV Valves S.r.l.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto e seguendo le modalità precedentemente delineate, sono state identificate le attività "sensibili" di TIV Valves S.r.l., considerando l'attuale operatività e la struttura organizzativa esistente. Le attività e i processi aziendali principali che potrebbero configurare occasioni o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto includono:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con gli agenti e altri partner commerciali;*
- *Gestione dell'attività produttiva, controllo qualità e magazzino;*
- *Gestione del sistema di approvvigionamento;*
- *Gestione della contabilità, fiscalità e predisposizione del Bilancio;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici;*
- *Gestione delle attività di marketing, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;*
- *Gestione delle note spese;*
- *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;*
- *Gestione dei rapporti con la PA (adempimenti amministrativi, verifiche e attività ispettive);*
- *Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e contenzioso;*
- *Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione;*
- *Gestione dei rapporti Intercompany;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*



4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Tale Organismo deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera, e deve essere dotato dei requisiti di seguito indicati.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Autonomia e indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza dello stesso a un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di sopra indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.



La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo in composizione monocratica, con membro esterno.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV;
- condanna con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942 e dal D.lgs. 14/2019;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dalla L. 575/1965, successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.lgs. 159/2011;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D.lgs. 58/1998.



Il componente dell'OdV si impegna espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni ed è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, in generale, decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.lgs. 159/2011.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il membro dell'OdV, ovvero l'intero Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione. In tal caso, il membro dell'OdV nominato dura in carica per il tempo per il quale sarebbe dovuto rimanere il soggetto sostituito dallo stesso.

4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso nonché sul suo aggiornamento sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.



L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché i Principi Etici e tutte le disposizioni in essi contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valutazione e proposta dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV può, inoltre:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello come sopra individuati;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare le Funzioni Aziendali per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.



4.5 Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- su **base continuativa**;
- a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l’attività svolta nell’anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L’OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l’anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L’Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti “controlli a sorpresa”).

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei relativi verbali deve essere custodita dall’OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità precedentemente indicate.

4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All’Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:



- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare tempestivamente l'OdV, nelle modalità previste al par. 4.7 "Whistleblowing".

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di TIV Valves S.r.l., a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

odv.tiv@fiorentinispa.onmicrosoft.com

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione e segnalazione ricevuta, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento dell'incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

4.7 Whistleblowing

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e



prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la “*Policy Whistleblowing*” adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni, sia in forma scritta che orale, possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://tiv-valves.segnalazioni.net/>

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 24/2023. La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall’art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunioso o diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 6 “*Il sistema disciplinare*”, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura whistleblowing non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.



5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Principi generali

La Società assicura la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la stessa, sia quali Dipendenti che in veste di Agenti.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello della diversificazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei suoi allegati, la Società garantisce a tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

5.2 Comunicazione

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale da parte dell'Amministratore Delegato, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, tramite la Comunicazione Interna.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dai Principi Etici e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TIV Valves, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione

La partecipazione alle attività formative, finalizzate alla diffusione della conoscenza della normativa del Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Condotta, è considerata obbligatoria.

Nell'organizzazione dei corsi, si tiene conto della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area di competenza e della presenza o meno di funzioni di rappresentanza. I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi sono adeguati a queste variabili.

I corsi includono informazioni sul contesto normativo, sui principi Etici definiti dall'azienda e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, comprensivo della Parte Speciale.

L'assenza non giustificata dalle sessioni formative costituisce un illecito disciplinare, in conformità con quanto stabilito dal Sistema Disciplinare di seguito descritto.

5.4 Informativa ai terzi

La Società assicura che i cosiddetti "Terzi Destinatari", tra cui Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Agenti ed eventuali *Partners* commerciali, siano informati e rispettino il Modello. Ciò avviene



mediante l'inclusione di clausole contrattuali specifiche che prevedono la risoluzione degli obblighi contrattuali in caso di violazione dei principi etici stabiliti.



6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'implementazione di un sistema disciplinare, atto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni delineate nel Modello, è una condizione essenziale richiesta dal Decreto Legislativo 231/2001 per ottenere l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e garantire l'effettiva validità del Modello stesso.

Questo sistema disciplinare ha lo scopo di punire la mancata adesione ai principi e agli obblighi comportamentali specificati nel Modello Organizzativo, nonché le violazioni degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 24/2023. L'applicazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei principi e delle regole del Modello avviene indipendentemente dalla possibile apertura di un procedimento penale e dall'esito del successivo giudizio in relazione a comportamenti illeciti previsti dal Decreto.

In seguito alla segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di una violazione del Modello, si avvia una procedura di accertamento conforme a quanto stabilito dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)** applicabile al dipendente coinvolto. Tale procedura è gestita dagli organi sociali responsabili dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della gravità del comportamento, della possibilità di recidiva e del grado di colpa.

TIV Valves, tramite gli organi e le funzioni appositamente designate, si impegna a infliggere sanzioni in modo coerente, imparziale ed uniforme, proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle leggi vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Le misure disciplinari per le diverse figure professionali sono dettagliate di seguito.

Per quanto concerne le disposizioni del Decreto Legislativo 24/2023, è strettamente vietato ai Destinatari compiere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Al riguardo, sono previste sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello.
- Accertamento di azioni ritorsive o discriminatorie, o di ostacolo alla segnalazione, o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante.
- Mancata istituzione di canali di segnalazione, adozione di procedure non conformi agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 24/2023 o mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che comportano:

- La violazione delle singole regole comportamentali enunciate nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle regole aziendali e nei protocolli adottati dalla Società;
- La violazione delle misure a tutela dei *whistleblower* richiamate dal D.lgs. 24/2023;
- La presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;



costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni applicabili ai lavoratori dipendenti sono determinate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile, con particolare riferimento alle categorie di fatti sanzionabili secondo il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori del settore Metalmeccanica – Piccola Industria.

In ottemperanza al principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione verbale: applicata in caso di lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento, correlati a una leggera inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: applicata in caso di recidiva delle infrazioni di cui sopra.

Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: applicata in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento, con comportamenti non conformi o non adeguati alle prescrizioni del Modello, considerati di una certa gravità, anche in caso di recidiva. Include la violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza in caso di commissione di reati, tentati o meno, e ogni violazione del Modello.

L'importo massimo della multa non può superare le tre ore di retribuzione.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni ed è applicata per le mancanze di maggiore rilievo.

Licenziamento per motivi disciplinari: Applicato in caso di comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del Modello, suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, arrecando un danno all'elemento fiduciario del rapporto di lavoro o risultando talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Include violazioni intenzionali come la redazione di documentazione incompleta o non veritiera, omissione della documentazione prevista dal Modello, violazione delle misure di riservatezza del segnalante, segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, adozione di misure discriminatorie nei confronti di chi segnala, e violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento delineati nel presente Modello da parte dei dirigenti, o l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni richiamate, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà soggetta a misura disciplinare modulata in base alla gravità della violazione commessa.

Nei casi più gravi, è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, considerando lo speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce un illecito disciplinare anche:



- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello.
- la violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza in relazione alla commissione dei reati rilevanti, anche se tentati.
- la violazione delle regole di condotta incluse nel Modello da parte dei dirigenti stessi.
- L'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti non conformi a quelli ragionevolmente attesi da un dirigente, in relazione al ruolo svolto e al grado di autonomia riconosciuto.
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti previste dal D.lgs. 24/2023.
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

6.4 Le sanzioni nei confronti di amministratori e revisori

Riguardo agli Amministratori che abbiano:

- Commesso una violazione del presente Modello;
- Violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- Presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

Il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato dall'Organismo di Vigilanza (OdV), è autorizzato a adottare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge. Tra le sanzioni disponibili, determinate in base alla gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze derivate, rientrano:

- Richiamo formale scritto;
- Sanzione pecuniaria, considerando la gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati mensilmente;
- Revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

6.5 Le sanzioni nei confronti di terzi

Ogni violazione delle disposizioni stabilite dal Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, agenti e partner commerciali, inclusi coloro che, di volta in volta, sono contemplati come "Destinatari" dello stesso, sarà soggetta a sanzioni adottate dagli organi competenti, conformemente alle normative interne aziendali e alle clausole contrattuali inserite nei relativi accordi.

In ogni caso, tali sanzioni possono includere l'applicazione di penali convenzionali, che potrebbero comportare anche la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento del danno.